

GIUSEPPE CAMODECA *

Senatus consulta e documenti della prassi giuridica campana **

Sommario: 1. - Il *SC. Neronianum adversus falsarios* nei documenti della prassi (a. 61/62); 2. - Il *SC.* di condanna per *maiestas* del console *Cn. Sentius Saturninus* (a. 66) (TH² A13).

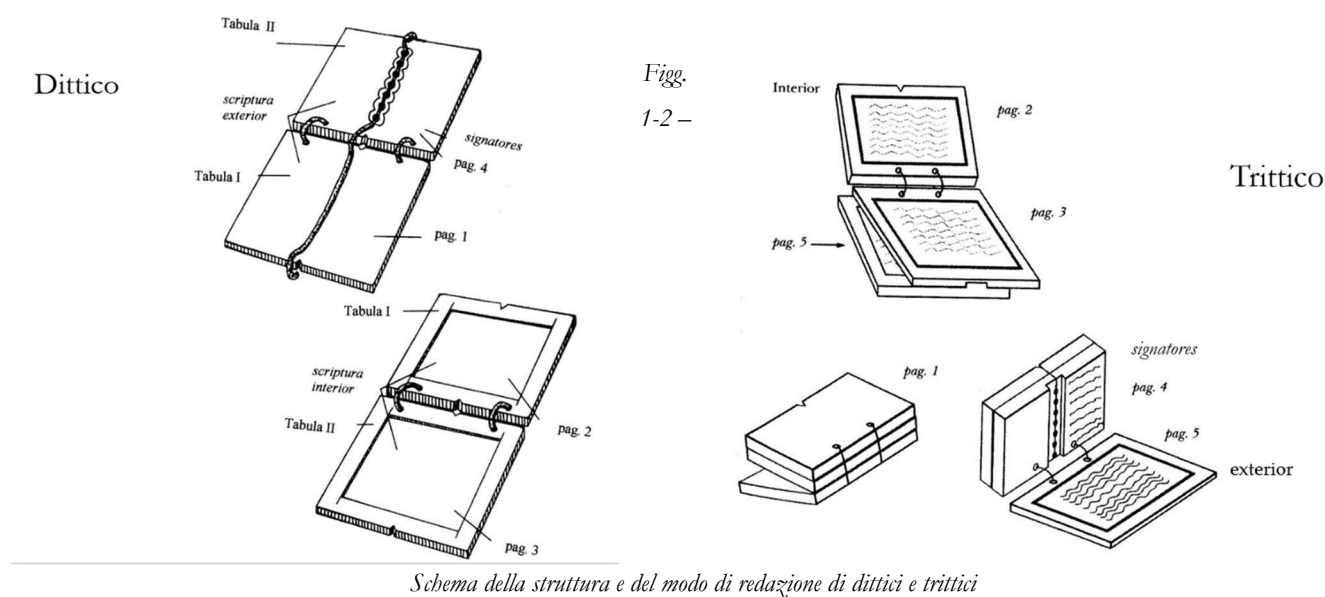
Anzitutto è opportuno premettere che i documenti della prassi giuridica¹ su tavolette lignee cerate, di cui qui tratteremo, avevano lo scopo precipuo di assicurare una valida prova in un eventuale giudizio in caso di contestazioni fra le parti. Tutte le regole, che ora esamineremo, sull'aspetto diplomatico dei dittici (due tavolette lignee) e dei trittici (tre tavolette) sono state escogitate per questo scopo. Nelle *tabulae ceratae* le pagine 2 e 3 (e la pag. 5 nei trittici) erano incavate e cosparse di cera su cui incidere il testo con lo stilo, mentre su quelle esterne, prive di cera (le pag. 1, 4 e nei trittici anche la pag. 6) si scriveva sul legno ad inchiostro (*atramentum*) (figg. 1-2). Fondamentale è la duplice redazione degli atti giuridici, cioè la presenza di una *scriptura interior* dell'atto nelle pagine cerate 2-3, della quale bisognava evitare con ogni cura sospetti di alterazione o falsificazione; per questo motivo le due pagine erano chiuse con una cordicella di lino, su cui poi nella pag. 4 si imponevano i sigilli di gommalacca dei testimoni. Questa *scriptura* così sigillata non doveva più essere aperta per poi poterla even-

* Già Professore ordinario di Papirologia ed epigrafia giuridica all'Università di Napoli Federico II.

** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.

¹ Ringrazio l'amico e collega Felice Mercogliano per avermi invitato a pubblicare in questa sede il mio intervento al convegno maceratese sui *Senatus consulta* del nov. 2021, organizzato da P. Buongiorno. Si lascia l'andamento discorsivo della relazione orale con le sole note bibliografiche indispensabili. Dedico alla memoria dei miei due grandi amici e sodali del vecchio Istituto di diritto romano della Federico II, Alberto Dell'Agli e Tullio Spagnuolo Vigorita.

tualmente presentare come prova all'*index*, che per ammetterla come tale doveva preliminarmente accertare che i sigilli apposti fossero rimasti intatti. Quindi onde poter leggere in ogni momento il contenuto dell'atto, era necessario redigere anche una copia della scrittura interna, che veniva scritta nei dittici ad inchiostro sulle pagine esterne (pag. 4 e 1) e nei trittici sulla pag. 5 cerata, copia del testo che quindi è detta *scriptura exterior*.



Prima di procedere fornisco qualche dato sulla quantificazione di questo materiale documentario, limitandoci a quello restituito dagli scavi delle città vesuviane di Pompei ed Ercolano, che sono al centro di questa relazione.

A Pompei nel 1875 fu scoperto l'archivio di *tabulae ceratae* del banchiere Cecilio Giocundo, quasi tutte datate negli anni '50 sotto Claudio e Nerone, che fu infine pubblicato nel 1898 in modo magistrale da Karl Zangemeister (CIL IV 3340, 1-153).

Nel 1959 nel suburbio portuale di Pompei fu invece rinvenuto durante i lavori per la costruzione dell'autostrada Pompei - Salerno in loc. Murecine un altro grande archivio di *tabulae ceratae*, che purtroppo per diverse vicissitudini, su cui qui sorvolo, è stato infine pubblicato integralmente da chi scrive² solo nel 1999; esso comprende 127 documenti, che però

² G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.)*. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii, voll. I - II, Roma 1999.

riguardano gli affari di una famiglia di banchieri di Puteoli (l'antica Pozzuoli), i *Sulpicii* (perciò *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, di seguito *TPSulp.*), il cui ultimo esponente si trasferì a Pompei prima della catastrofe vesuviana del 79; per nostra fortuna, altrimenti l'archivio non ci sarebbe rimasto.

Durante gli scavi di Ercolano nel corso degli anni '30 del secolo scorso furono rinvenuti otto archivi di *tabulae ceratae* in altrettante case della città (*Tabulae Herculenses*, di seguito *TH*); questi che hanno avuto una prima edizione fra il 1945 e il 1961, purtroppo incompleta e in non piccola parte scorretta³, restituiscono nella mia *cura secunda* poco più di 160 documenti, contando anche quelli molto frammentari, ma che siano almeno in qualche parte leggibili⁴. Sono racchiusi in un arco di tempo fra il 40/1 e il 75, ma si concentrano in massima parte nell'ultimo ventennio (55-75). Comunque, grazie a recenti acquisizioni, ci sono stati restituiti anche un dittico del 19 marzo 27, e in particolare il più antico documento, oggi noto, della prassi campana, datato 8 giugno dell'8 a.C., dunque di ben 23 anni più risalente rispetto a quello finora più antico, un documento dell'archivio pompeiano di Cecilio Giocondo del 15 d.C. (CIL IV 3340, t. 1)

1. Il *SC. Neronianum adversus falsarios* nei documenti della prassi (a. 61/62)

Tornando al tema della validità probatoria in giudizio delle *tabulae ceratae* contenenti documenti giuridici⁵, la prassi aveva trovato già prima dell'emanazione del *SC. Neronianum adversus falsarios* un modo semplice per contrastare i tentativi di falsificazione, sistema che Zangemeister aveva già notato sulle tavolette pompeiane dell'archivio di Cecilio Giocondo e che ho potuto constatare diffusissimo su quelle puteolane dei *Sulpicii* e sulle ercolanesi. Si praticava cioè una piccola intaccatura al centro dei margini superiore e inferiore delle tavolette lignee per farvi passare in mezzo la cordicella di chiusura e che spesso si prolunga brevemente con una leggera incisione sulla faccia esterna (pagg. 1 e 4).

³ Sebbene curata da due importanti studiosi come G. PUGLIESE CARRATELLI e V. ARANGIO-RUIZ in *PdP*.

⁴ Per ora G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses. Edizione e commento*, vol. I, Roma 2017; in seguito sono usciti altri cinque miei contributi sulle *TH*, elencati nel mio più recente articolo *Riedizione delle Tabulae Herculenses: TH² 41 (quietanza dell'a. 67) e TH² 81 (compromissum)* in *PdP. Studi in memoria di G. Pugliese Carratelli*, 2021 [2022]. Preciso che con *TH²* indico i documenti che sono stati da me già editi o riediti.

⁵ Da distinguere da altri tipi di *tabulae ceratae* di formato e funzione diversa, che servivano per l'uso quotidiano della scrittura, per cui vd. G. CAMODECA, *Dittici e trittici nella documentazione campana (8 a. C. – 79 d. C.)*, in *Eburnea Diptycha*, Bari 2007, 83 s.

Ma al tempo di Nerone furono deliberate dal Senato su iniziativa dello stesso imperatore diverse prescrizioni, che dovevano assicurare una migliore protezione, dal *SC. Neronianum adversus falsarios* che, come vedremo, può essere datato nella seconda metà del 61 o, meglio, nella primavera del 62; Svetonio ci dice solo che fu approvato sotto Nerone (*Nero* 17): *Adversus falsarios tunc primum repertum ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur*.

La notizia del biografo è sostanzialmente confermata, almeno per quel che qui ci interessa, da un brano, peraltro oggetto di numerose discussioni, delle *Pauli Sententiae* (5.25.6), un'opera di attribuzione e datazione controversa, considerata da molti e autorevoli studiosi una tarda compilazione della fine III/inizi IV secolo, composta in ambiente provinciale (forse africano), ma molto di recente considerata probabilmente proprio di mano del giurista severiano, o almeno frutto della sua scuola⁶.

Pauli Sent. 5. 25. 6: *Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa <et ima Mo.> marginis ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent*.

Le prescrizioni del *SC.* risultano chiaramente indicate: le due *tabulae ceratae* contenenti la *scriptura interior* (dunque la tab. III di un trittico anche dopo il *SC. Neronianum* restava ovviamente priva dei fori centrali) dovevano essere chiuse e sigillate solo dopo avervi praticato due fori centrali, uno sulla cornice superiore e uno su quella inferiore, dove far passare per tre volte una cordicella di lino per la chiusura del documento: qui le due fonti del biografo e del giurista concordano perfettamente *ter lino per foramina traiecto* e *perforatae triplici lino*; su di essa infine sarebbero stati impressi i sigilli dei testimoni dell'atto.

Dunque la *tab. III* di un trittico anche dopo il *SC. Neronianum* restava ovviamente priva dei fori centrali, perché la *scriptura* che doveva essere protetta per evitarne la falsificazione e per farla valere come prova in giudizio era la *scriptura interior* (come del resto ben precisano le *Pauli Sententiae*: *ut exteriori scripturae fidem interior servet*). Questa già ovvia conclusione è pienamente confermata da una gran quantità di trittici ercolanesi le cui prime due *tabulae* sono perforate al centro delle cornici, ma mai anche la terza tabella. Purtroppo si deve ancora

⁶ I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017, cui rinvio per tutta la questione.

leggere in un recente articolo della Jakab, in cui si tratta sia pur genericamente del *SC. Neronianum*, questa strana affermazione: ‘Um Urkundenfälschungen zu unterbinden, hat das *Senatus Consultum* eine neue Art der Versiegelung vorgeschrieben: Nur solche Dokumente werden künftig als Beweismittel zugelassen, bei denen alle drei Täfelchen durchbohrt und mit einem Faden fest verbunden werden’.⁷ Bastava uno sguardo ai miei scritti o anche solo a quello del 1993 (peraltro citato) per evitare tale incomprensibile affermazione; come è noto, la *scriptura exterior* sulla p. 5 della terza tabella era sempre leggibile per conoscere il testo del documento, di cui era una perfetta copia, proprio allo scopo di non dovere aprire la *scriptura interior* sulle sigillate pagine 2-3, il che avrebbe poi comportato la non utilizzabilità del documento in giudizio.

È evidente lo scopo di questo sistema di chiusura esteso dal *SC.* agli atti fra privati, ma già escogitato dalla burocrazia imperiale di Claudio per la redazione dei dittici bronzei dei diplomi militari: impedire che i falsari potessero tentare di aprire le *tabulae* con la *scriptura interior* facendo scorrere lungo i bordi delle tavolette il filo di lino con i sigilli, che a loro volta potevano essere staccati e riattaccati con una serie di accorgimenti descritti nella seconda metà del II secolo in un’operetta satirica di Luciano⁸.

La datazione di questo *SC. Neronianum* al 61, generalmente accolta in dottrina, risale allo Zangemeister; essa ha rilievo anche per la ricerca prosopografica, che l’ha utilizzata come discriminante per la datazione delle coppie consolari a prima o dopo il 61 a seconda se riportate o meno su *tabulae pertusae* cioè con i fori centrali prescritti dal *SC. Neronianum*. Tuttavia nell’archivio di Cecilio Giocondo solo uno dei 153 documenti, quasi tutti compresi fra il 52 e il 62, era redatto in conformità del *SC.*: si tratta di un trittico molto frammentario (t. 152) che purtroppo non conserva la data sulla p. 3 e su cui si leggevano solo poche parole. Ne pubblico per la prima volta una foto (fig. 3), che mostra come oggi non è più possibile confermare la già dubbia lettura dello studioso tedesco.

⁷ E. JAKAB, *Seneca Misstrauen in Brief und Siegel*, in *Fundamina* 20 (1), 2014, 421.

⁸ Lucian. *Alexander* 20-21, che comunque sembra esagerare la facilità di esecuzione di queste pratiche, sebbene operate da un famoso imbroglione del tempo degli Antonini, il falso profeta Alessandro.

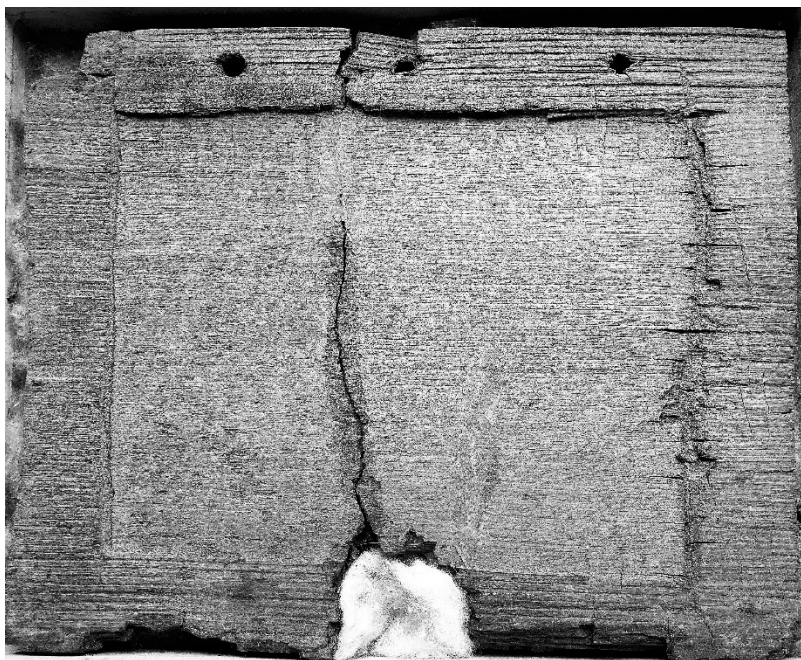


Fig. 3 – CIL IV 3340 t. 152

Secondo Zangemeister nella linea 4 la parola *Claudi*, che egli riusciva a decifrare, era forse da riferire (*fortasse referenda est*) al nome di *Ti. Claudius Verus*, duoviro nell'annata duovirale 1 lug. 61/30 giugno 62. Quantunque il più tardo documento datato dell'archivio pompeiano del gennaio 62 (t. 151) fosse privo dei fori centrali (fig. 4), lo Zangemeister deduceva la data del 61 per il *SC. Neronianum* dai due trittici pompeiani di *Poppaea Note* (CIL IV 3340, t. 154 e 155), che non fanno parte dell'archivio di Cecilio Giocondo, ma furono ritrovati nel 1887 nel *praeefurnium* delle Terme del Sarno, avvolti in una tela insieme a vari pezzi di argenteria, e redatti secondo le prescrizioni del *SC.* (fig. 5)

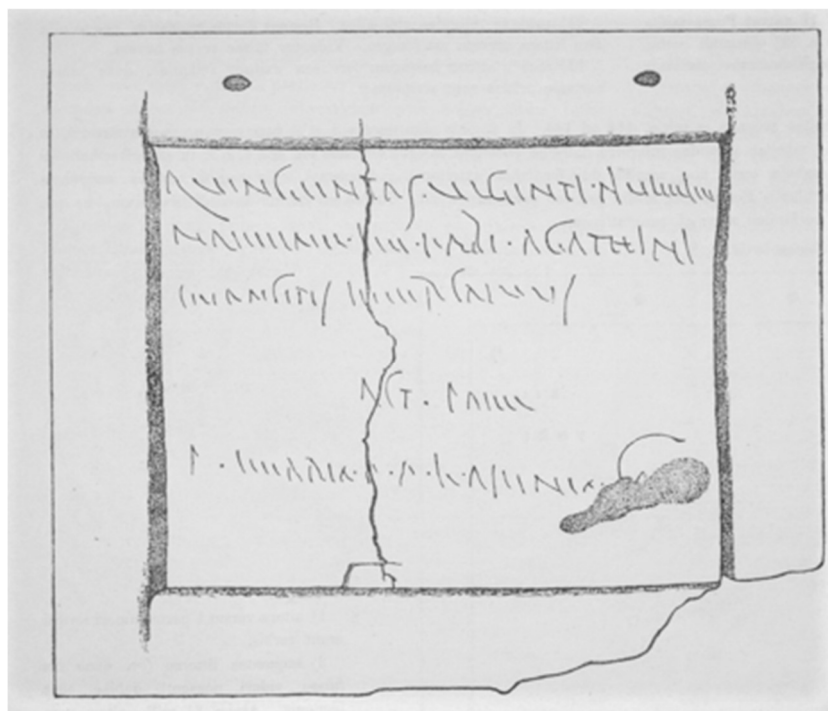


Fig. 4 – CIL IV 3340, tab. II, pag. 3 (3 gennaio 62) – (apografo Zangemeister)

Ma la loro datazione al 61 non ha alcun fondamento, perché, come a suo tempo ho fatto notare⁹, la coppia consolare *L. Iulio Caesennio Paeto, P. Calvisio Rusone* fu, secondo quanto oggi sappiamo, senza dubbio in carica nel 79 (marzo/giugno) e non nel 61, come invece credeva Zangemeister. Purtroppo questa datazione errata al 61 dei due trittici di *Poppaea Note* è ancora troppo spesso tralaticia tra gli studiosi. Sorprende però che ciò sia accaduto anche a due autorevoli studiosi (G. Pugliese Carratelli e J. Macqueron) che hanno tentato *ex professo* di precisare la datazione del *SC.* e di correggere quella dello Zangemeister; di conseguenza entrambi arrivano a conclusioni destituite di ogni fondamento, su cui quindi è inutile qui soffermarsi.

⁹ G. CAMODECA, *Nuovi dati dagli archivi campani sulla datazione e sull'applicazione del S.C. Neronianum*, in *Index* 21, 1993, 353-364, spec. 356 s.

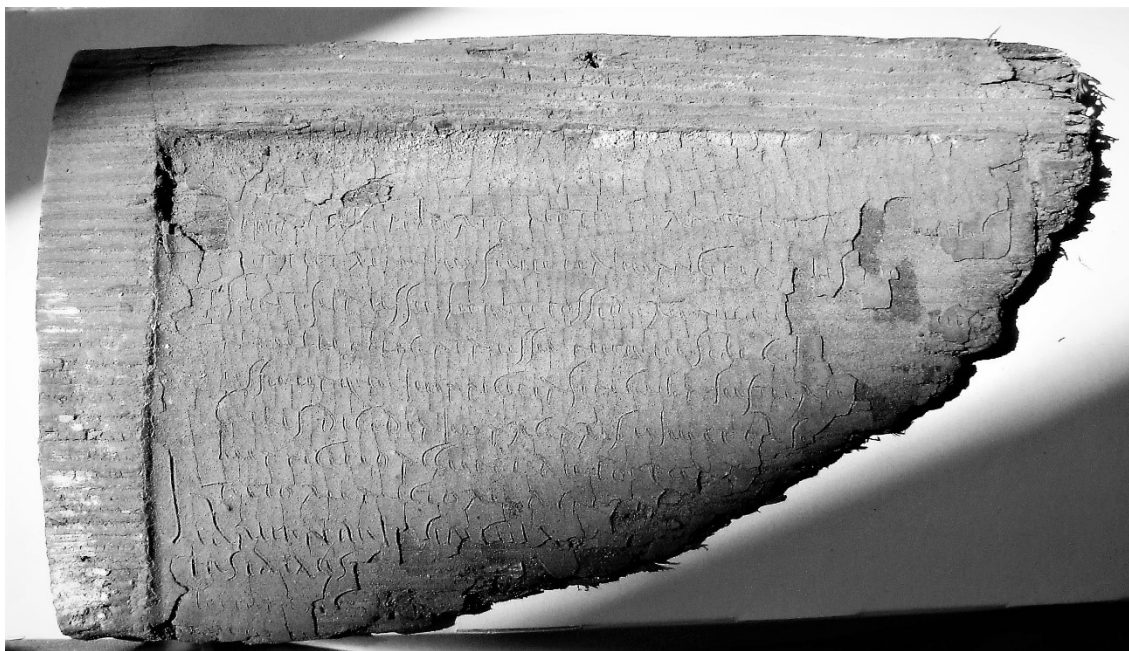


Fig. 5 - CIL IV 3340, t. 155 (a. 79) – MANN

Nel 1993 pertanto ho ritenuto necessario rivedere tutta la questione, mettendo a frutto i risultati della mia autopsia sia dell'archivio puteolano dei *Sulpicii*, sia di quelli ercolanesi, che hanno arricchito notevolmente il quadro a disposizione¹⁰. In questo trentennio dopo il mio contributo sono stati editi (a mia conoscenza) solo due studi che hanno trattato del *SC. Neronianum adversus falsarios*, il libro di Elizabeth Meyer *Legitimacy and Law in the Roman World* del 2004¹¹ e il già citato articolo del 2014 di Eva Jakab¹², entrambi a mio parere non proprio utili sul tema.

Premetto che nell'insieme della documentazione ercolanese (ca. 160 atti) i documenti con *tabulae pertusae*, cioè con i fori centrali, sono il 38% rispetto al 33%, che ne risulta invece privo, (il restante 30% è danneggiato in modo da non poter dire alcunché sul punto), mentre al contrario nessuno dei 127 documenti dell'archivio puteolano dei *Sulpicii* è redatto secondo le norme del *SC. Neronianum*. Ma questi ultimi sono quasi tutti precedenti agli anni '60 e quindi non utili al nostro scopo: solo tre dittici datati al feb. 61 possono essere invocati come

¹⁰ CAMODECA, *art. cit.* (a nt. prec.).

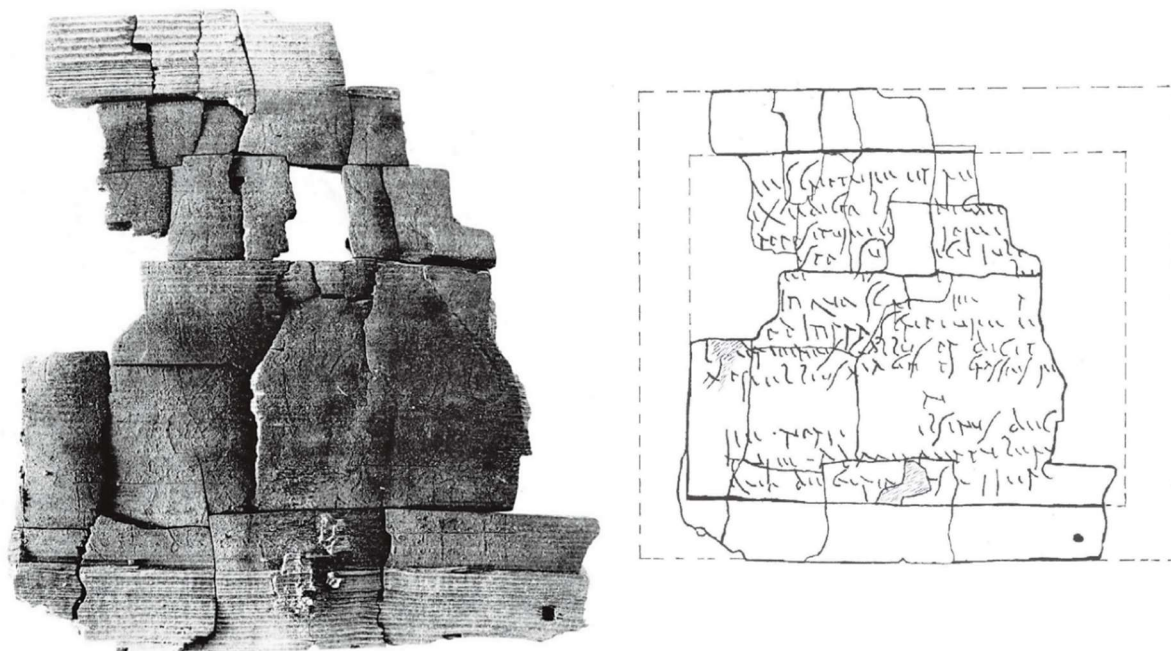
¹¹ Vedi la severa recensione di un giusromanista, P. GRÖSCHLER, in *Gnomon* 79, 2007, 626-630, che riequilibra l'entusiasta accoglienza di poco informati storici e letterati, specie del mondo anglosassone.

¹² E. JAKAB, *Seneca Misstrauen in Brief und Siegel*, in *Fundamina* 20 (1), 2014, 416-426, spec. 420 ss.

prova contraria all'esistenza in quel tempo del *SC. Neronianum*. Invece è particolarmente utile (anzi direi indispensabile) la documentazione ercolanese nella mia revisione, che è per una buona parte posteriore a quella degli altri due grandi archivi campani, che si fermano al 61-2, e largamente copre gli anni '60 e '70.

Dall'attento esame del quasi mezzo migliaio di documenti campani ho potuto ricavare che la data più verosimile del *SC.* dovrebbe essere la seconda metà del 61-inizi 62. La sua più antica applicazione è fornita dalla tavoletta giocondiana (t. 152), di cui si è già detto, se fosse giusta l'ipotesi dello Zangemeister di datarla all'anno duovirale lug. 61-giu. 62; poi con certezza da due trittici del 14 luglio 62 (*TH* 3 e 47) redatti a Neapolis.

Assai importante per il nostro tema è la ricostruzione, che mi è riuscito di fare con molta pazienza da ben 23 frammenti della *tab. I* di *TH*² 89, datata 22 marzo del 62; per quel che qui ci interessa, si tratta di un documento redatto a Roma nel foro d'Augusto presso il *tribunal* del pretore urbano¹³. La *tabula* è ancora priva dei fori centrali sulle cornici superiore e inferiore prescritti dal *SC Neronianum*, mentre si notano i tradizionali intacchi marginali (figg. 6-7: foto e apografo).



Figg- 6-7: *TH*² 89. Tab. I pag. 2 (foto e apografo G. Camodeca)

¹³ Su cui vd. CAMODECA, *Tabulae Herculenses* cit. (a nt. 4), 57 ss.

Questa circostanza può spingerci a spostare la data del *SC.* dopo il 22 marzo 62, tra aprile e giugno di quell'anno 62. Sarebbe infatti molto sorprendente la non osservanza di un *SC.* di iniziativa imperiale in un documento ufficiale (un *descriptum et recognitum* di un editto del pretore) preparato a Roma nel foro d'Augusto davanti al *tribunal* del magistrato giudicante; tale circostanza mi sembra essere senza dubbio un buon argomento per una datazione alla primavera del 62.

Ad Ercolano queste prescrizioni risultano poi disattese non solo il 4 dic. 62 da due *tabulae* (*TH* 40 e 73), ma addirittura ancora nel maggio 63 in un atto di compravendita di schiavo redatto *in Pompeiano* (*TH*² 61, 8 maggio 63). Ma poi a partire dal 64 o forse dalla seconda metà del 63, se a quest'anno appartiene la coppia consolare composta da *C. Licinius Mucianus* e *Q. Fabius Barbarus Antonius Macer*, i numerosi tritici ercolanesi databili fino al 75, oltre quelli di cui si è già detto di Poppaea Note datati al 79, presenteranno tutti senza alcuna eccezione i fori centrali per il *triplex linum*. Dunque la situazione che risulta dalla documentazione oggi disponibile è più complessa di quanto precedentemente supposto; sembra ormai chiaro che le prescrizioni del *SC.* non furono subito ed uniformemente applicate: emerge una fase direi di transizione che va dalla seconda metà del 61-inizi 62 al maggio 63, quando per l'ultima volta a noi nota non sono osservate le disposizioni del *SC.*

Del resto non può sorprendere se le prescrizioni del *SC. Neronianum* non furono subito e sempre osservate fino a che la prassi non le accolse definitivamente. La precisazione del tardo compilatore delle *Pauli sententiae* (o, se fosse il loro autore, lo stesso giurista severiano), secondo il quale i documenti redatti diversamente dalle regole del *SC.* sarebbero stati nulli (*aliter tabulae prolatae nihil momenti habent*) è inaccettabile per il I secolo dell'impero, mentre risponde assai meglio alle concezioni ed esigenze del tempo dell'autore (III-IV secolo). Come si è già detto, in caso di contestazione su di un atto giuridico e quindi di necessità di ricorrere al giudizio di un *iudex*, questi non poteva ammettere come prova un documento non validamente redatto per cui non si potesse escludere una eventuale falsificazione della *scriptura interior*; allo scopo l'*iudex* doveva anzitutto verificare la presenza e la perfetta conservazione dei sigilli apposti sul triplice lino sulla pag. 4 del dittico o trittico. Ma se questa circostanza era assicurata dal vecchio sistema antifalsificazione escogitato dalla prassi (tramite i due intacchi

marginali), non gli era possibile non ammettere come prova un simile documento, anche se non era stato redatto secondo le nuove prescrizioni del *SC. Neronianum*.

Naturalmente nel giro al massimo di un paio d'anni la prassi giuridica campana si adeguò e uniformò alle nuove regole secondo una tipica tendenza della vita degli affari per cui le garanzie e le tutele per la validità del documento, come prova dell'atto giuridico posto in essere, non sono mai troppe. A questo proposito è interessante notare che un trittico ercolanese, purtroppo indatabile, presenta le prime due *tabulae* già predisposte con l'intacco marginale e poi perforate per adeguarle alle disposizioni del *SC*. Purtroppo col 79 e con i due trittici di *Poppaea Note* (vd. *retro*) la documentazione campana fino ad allora così ricca si interrompe per sempre. In Italia anche le tuttora inedite *tabulae ceratae*, rinvenute di recente in un pozzo negli scavi di Alba Fucens, seguono i precetti di redazione voluti dal *SC Neronianum*.

Concludendo sul tema, può essere utile almeno un rapido sguardo alla più complessa situazione, che emerge dalla documentazione oggi disponibile per la prassi provinciale. Ad es. la recente pubblicazione (2016) delle numerose, interessanti *tabulae* di Londinium¹⁴, datate o databili fra Nerone e i Flavi, mostra che queste regole non vi erano mai seguite; vi restava in uso il tradizionale sistema, ben noto in Campania e che abbiamo già ricordato, dei due intacchi marginali ove far passare la cordicella di chiusura (così ad es. ancora in un documento del tempo di Domiziano dell'a. 82, *TLond.* 53). Ma per tutto il II e III secolo nella redazione delle *tabulae ceratae*, contenenti atti giuridici, rinvenute in altre province, in particolare dalla Transilvania (le famose tavolette di Alburnus Maior) e dall'Egitto (circa una cinquantina di documenti)¹⁵ si trovano costantemente osservate le prescrizioni del *SC Neronianum*.¹⁶

Ma su questo punto non possiamo qui dilungarci.

¹⁴ Edite non sempre bene per scarsa conoscenza del diritto romano da R. TOMLIN, *Roman London's First Voices: Writing Tablets from the Bloomberg Excavations 2010-2014*, London 2016.

¹⁵ Mostro la foto (fig. 8) di un bell'esempio egiziano del 131 da Philadelphia in FIRA III 5; si tratta della *testatio* di un *miles* di truppe ausiliarie (cioè di soldati che non avevano la *civitas* romana, nel nostro caso un *miles* della II coorte *Thebaeorum* di stanza in Egitto), che dichiarava la nascita di una sua figlia illegittima. Queste attestazioni pubbliche di nascita di figli naturali servivano dopo l'*honesta missio* del padre (cioè dopo il congedo); infatti il congedato con l'*honesta missio* acquistava la cittadinanza romana non solo per sé, ma anche per i suoi figli naturali a suo tempo dichiarati pubblicamente.

¹⁶ Con rare eccezioni: una del 90 da Vindonissa (*TVind.* 3), campo legionario nella provincia di *Germania superior* (oggi Windisch in Svizzera), l'altra ancora dalla Britannia del 118 (*AE* 1994, 1093).

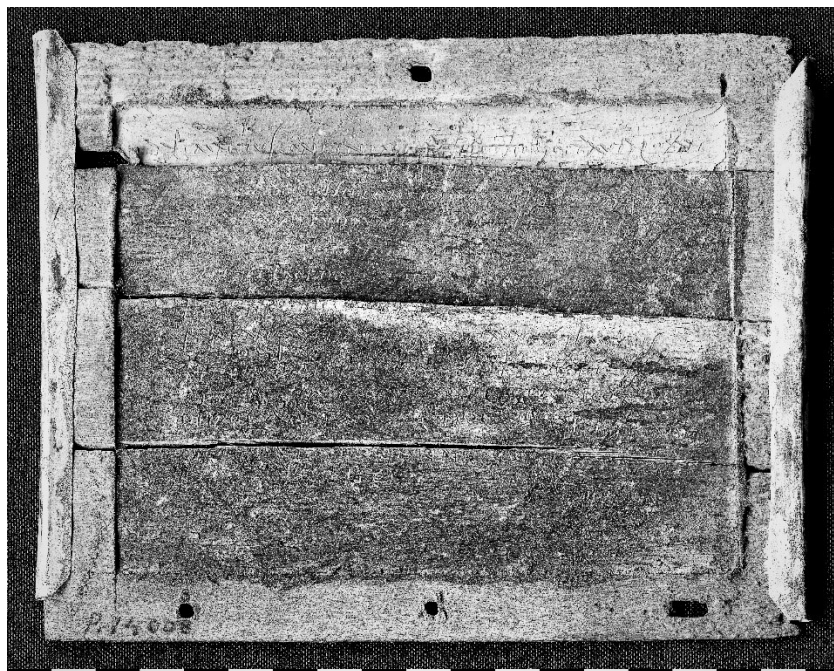


Fig. 8 – FIRA III 5, pag. 2; a. 131: Philadelphia, Egitto (ora a Berlino)

2. Il SC. di condanna per *maiestas* del console *Cn. Senti* *Saturninus* (a. 66) (TH² A13)

Un altro SC. di età neroniana di grande interesse storico e giuridico è stato svelato di recente dalla riedizione delle *Tabulae Herculenses*: il SC. di condanna per *maiestas* del console *Cn. Senti* *Saturninus* dell'a. 66.

Si tratta di un trittico di cui sono conservate le prime due *tabulae*, mentre è perduta o non più riconoscibile la terza; dalla presenza dei fori centrali, prescritti dal SC. *Neronianum adversus falsarios* del 61/2, si deduce, come ora abbiamo visto, che il documento era posteriore a quell'anno; il documento, come vedremo, di grande importanza storica era rimasto inedito, totalmente sfuggito ai primi editori Pugliese Carratelli e Arangio-Ruiz. La seconda *tabula* del trittico reca sul lato destro della pag. 4 una lista di sette *signatores* che per la loro onomastica sono da ritenere estranei ad Ercolano; sono inoltre rimaste ben visibili nel *sulcus* centrale le tracce di sette sigilli, l'ultimo dei quali conserva ancora i fili del legaccio di chiusura. Sul *retro*, cioè sulla pag. 3, si scorge appena, al centro della tavoletta, *Ac[t(um)]*, senza l'indicazione del luogo di redazione dell'atto, il che significa che il documento era stato scritto a Roma, perché

questa espressione priva di ulteriore precisazione si nota appunto in altri trittici che con certezza sono stati redatti nell'Urbe.

Ma la grande sorpresa l'ho avuta quando, rovesciando con grande delicatezza la fragile tab. I del trittico, che mostrava visibile la pag. 1 priva di scrittura, per controllarne la pagina cerata, cioè la pag. 2, è apparsa, ancora sufficientemente leggibile, la *scriptura interior* con il testo del *chirographum*, rimasto del tutto ignoto (figg. 9-10).

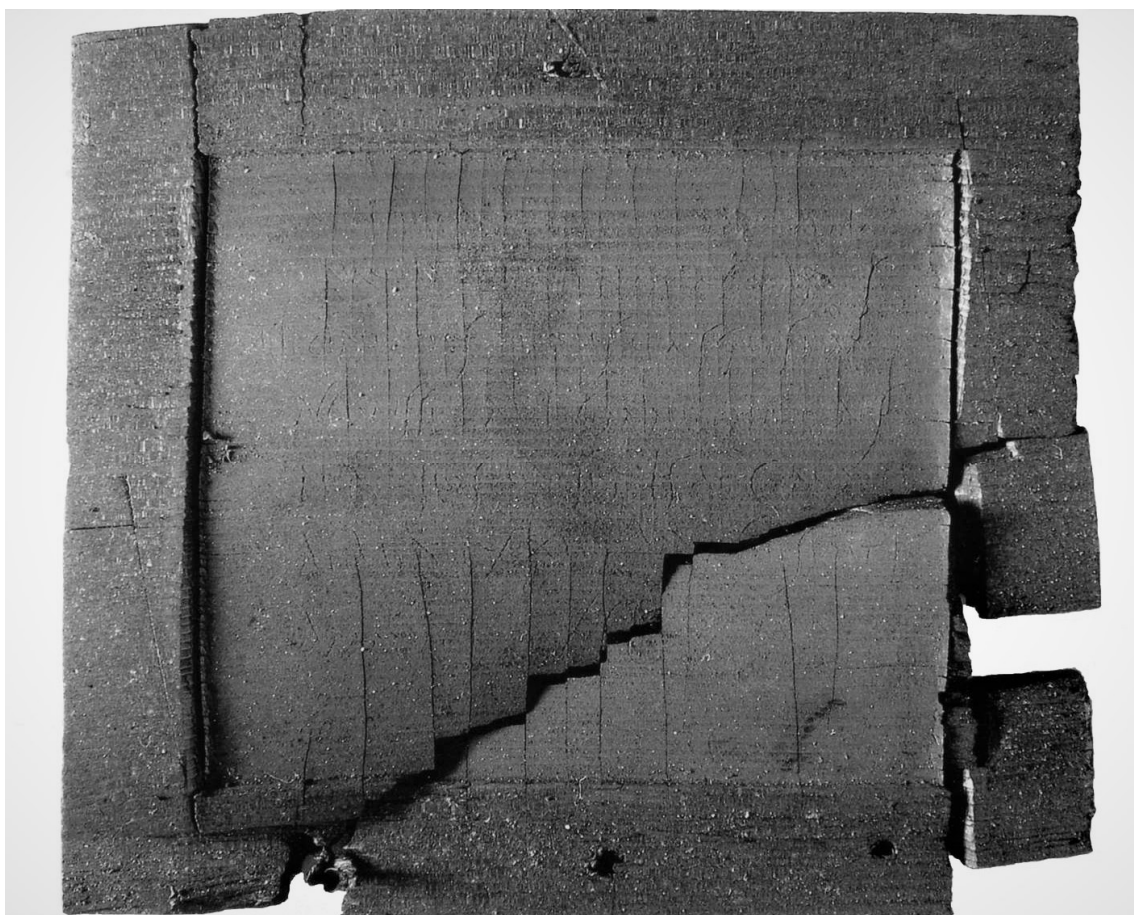


Fig. 9 - TH² A13, tab. I, pag. 2

Molto probabilmente durante la prima edizione ad opera di Pugliese Carratelli e di Arangio-Ruiz non fu fatta questa semplice operazione di controllo di eventuali tracce di scrittura sul retro della tavoletta, che richiede comunque un lungo e paziente lavoro, data la friabilità e le fessurazioni del legno carbonizzato. Come ho altrove ricordato, di queste operazioni gli editori per risparmiare tempo nel loro lavoro avevano, a quanto essi stessi precisano,

delegato l'esecuzione ad un tecnico del Museo, tal Giulio Formati. Questa decisione si è rivelata un errore gravissimo, a cui vanno imputate molte delle mancanze dell'*editio prior*. La scrittura della pag. 2 è discretamente leggibile, anche se solo in particolari condizioni di luce radente per la minima incisione delle lettere graffite: il testo del chirografo, che si può interamente restituire con sicurezza, salvo per l'indicazione del giorno, è apparso subito di straordinario interesse (TH² A13)¹⁷.

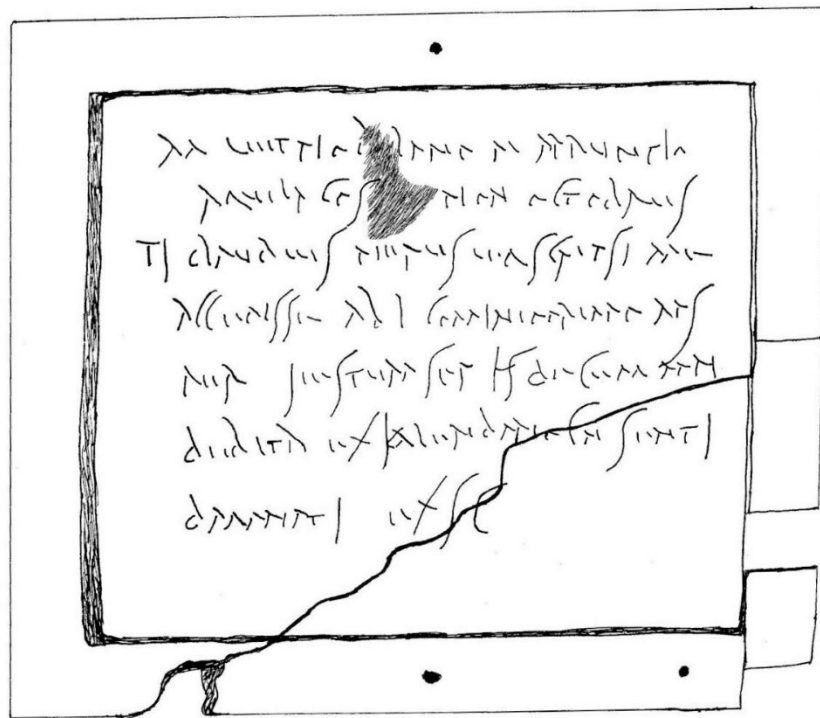


Fig. 10 - TH² A13 (apografo G. Camodeca)

Tab. I, p. 2, *graphio*, *scriptura interior*

M(arco) Vettio B[ol]ano, M(arco) Arruntio

Aquila cō(n)s(ulibus), [- -] + non(as) Octobres.

Ti(berius) Claudius P̄ierus, v(ir) q(uaestorius), scripsi me
accepisse ab L(ucio) Cominio Primo aps(ente)

¹⁷ CAMODECA, *Tabulae Herculanenses* cit. (a nt. 4), 307-323.

per Festum ser(vum) HS ((sestertia)) decem m(ilia) n(ummum)
debita ex kalendario Cn(aei) Senti
damnati ex S(enatus) C(onsulto).

Anche la datazione del chirografo è sicura, essendo ben nota la coppia consolare nelle prime due linee con i nomi dei consoli suffetti, che qui risultano invertiti rispetto ad altri documenti, *M. Vettius Bolanus* e *M. Arruntius Aquila*; essi furono in carica, come ho potuto stabilire sulla base di altre *tabulae* ercolanesi, nell'ultimo *nundinium* dell'anno 66 e precisamente fra 1° settembre e 31 dicembre. Purtroppo resta perduta in lacuna l'indicazione del giorno: dunque il documento, redatto a Roma, si data fra il 2 e il 6 ottobre del 66, altro elemento importantissimo nella nostra ricostruzione del caso.

Il testo del *chirographum* consiste in una quietanza (*apocha*), rilasciata da un tal Ti. Claudius Pierus al nostro ercolanese L. Cominius Primus; in realtà quest'ultimo, come viene subito precisato, era assente (si ricordi che la faccenda si svolgeva a Roma) e pertanto aveva saldato il suo debito tramite il suo servo Festus, il quale aveva materialmente versato la somma di 10000 sesterzi al creditore Pierus, dovutagli *ex kalendario Cn. Senti damnati ex S. C.* Quest'ultima precisazione è del più grande interesse. Anzitutto risulta a prima vista evidente l'importanza che nei primi giorni di ottobre del 66 sia documentato un *Cn. Senti damnatus ex S(enatus) C(onsulto)*: l'espressione *senatus consulto damnatus* ricorre nelle fonti letterarie in Asconio (*in Corn.* I, p. 53) e in Tacito, *Hist.* 4.44.3. Ciò significa che *Senti* era stato ritenuto colpevole, evidentemente del *crimen maiestatis*, in un processo svolto nel tribunale senatorio (*cognitio senatus*)¹⁸. Il fatto che il personaggio sia menzionato senza il *cognomen* depone per la sua notorietà; del resto per un *Cn. Senti, damnatus ex S. C.* nel 66, non si può pensare ad altri se non al famoso senatore *Cn. Senti Saturninus*, *cos. ord.* 41, l'ultimo esponente di una grande famiglia di rango consolare, originaria di Atina nel Lazio¹⁹.

¹⁸ Sul fondamento di questa competenza del Senato nei processi penali durante il principato si discute da tempo in dottrina; sul complesso tema, sul quale non possiamo qui trattenerci, si sono avanzate molte tesi (delega imperiale, concessione per legge, *auctoritas patrum* e diarchia *princeps-senatus*), anche assai di recente riproposte nel dibattito riaccendosi in questi ultimi anni; sul tema vd. per tutti F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla 'cognitio senatus'*, Napoli 2009, 121 ss.

¹⁹ Su questa famiglia vd. G. CAMODECA, *Ascesa e caduta di una grande famiglia senatoria di Atina: i Senti Saturnini*, in *Atti XI Conv. Epigrafico Cominese*, Arezzo 2015, 81-95.

La *sententia* del Senato in materia assumeva immediatamente il valore di deliberazione dell'intera assemblea e la qualifica di *senatus consultum*, su cui ora abbiamo lo straordinario esempio del *SC. de Cn. Pisone patre*.

Ma torniamo ai fatti. Anzitutto questa tavoletta ercolanese ci permette di risolvere finalmente anche una *crux* in un passo delle *Historiae* di Tacito (4.7.2). Lo storico narra dell'importante seduta del Senato del 21 dicembre 69, subito dopo la morte di Vitellio, nella quale si attribuivano i poteri al nuovo imperatore Vespasiano, che allora si trovava ad Alessandria, e si dovevano scegliere i legati del Senato da inviargli (Tac. *Hist.* 4.6.3 - 8.5). Sorse un'aspra disputa tra il console Eprio Marcello, famoso delatore dell'epoca neroniana, nel 66 principale accusatore di *Thrasea Paetus*, e il leader della *libertas* senatoria d'ispirazione stoica Elvidio Prisco, allora pretore designato, che nutriva per Marcello un giustificato odio personale, perché era stato genero di *Thrasea* ed esiliato nello stesso 66 per le medesime accuse; già sotto Galba aveva invano tentato di far condannare Marcello per vendicare il suocero. Prisco sosteneva che i legati dovevano essere eletti dai magistrati, Marcello che bisognava sorteggiarli. La controversia aveva un evidente significato politico: la nomina da parte dei magistrati avrebbe potuto emarginare il gruppo dei delatori del passato regime e dare un segnale di svolta nei rapporti del Senato col nuovo *princeps*. Ma l'abilità dialettica di un esperto oratore come Eprio Marcello ebbe la meglio, riuscendo a ritorcere contro Prisco il rispetto degli *antiquitus instituta*; il sorteggio sarebbe stato il sistema tradizionale di scelta dei delegati del Senato, un argomento in realtà specioso, perché la regola più antica era proprio la nomina magistratuale, ma che alla fine risultò determinante, poiché chi non voleva prendere posizione trovò comodo basarsi su una pretesa prassi senatoria. Per quanto a noi qui interessa, Elvidio fra gli argomenti più efficaci del suo discorso ricorda, come fuggevolmente riporta Tacito, *Hist.* 4.7.2, che *fuisse Vespasiano amicitiam cum Thrasea, Sorano, Sentio†, quorum accusatores etiam si puniri non oporteat, ostentari non debere*.

Purtroppo in questo punto sul nome del terzo personaggio il testo di Tacito presenta una *crux*, finora rimasta priva di una soluzione da potersi considerare definitiva e ha dato origine ad una numerosa serie di congetture e identificazioni. *Sentio* è riportato dal *codex Medicus* (M) del XI sec. (il più autorevole e antico), ma altri codici danno altri nomi e quindi

storici e filologi hanno proposto numerose diverse identificazioni, su cui è qui inutile soffermarsi, perché ora il nostro documento ercolanese fornisce la migliore e definitiva conferma per la correttezza della lezione *Sentio* in Tac. *Hist.* 4.7.2, e della identificazione di costui con *Cn. Sentius Cn. f. Saturninus*, *cos. ord.* 41, ipotesi finora respinta o comunque ritenuta assai dubbia dalla maggior parte degli studiosi. Questo illustre personaggio, forse un patrizio, era ben degno di essere ricordato insieme a *Thrasea* e *Soranus*; l'amicizia con Vespasiano potrebbe risalire al 43, quando il futuro imperatore partecipò come *legatus legionis* all'invasione della Britannia, durante la quale *Saturninus* ebbe un importante ruolo di comando, per quanto ancora discusso, ma testimoniato da Eutrop. 7. 13. 2 e confermato dalla *statua triumphalis* bronzea, postagli nel foro di Augusto come attestano le *TPSulp.* (13; 14; 27): *in foro Augusto ante statuam triumphalem Cn. Senti Saturnini*. Questo senatore, *cos. ord.* 41 e figlio dell'omonimo *cos. suff.* 4 d.C., nel 66 avrà avuto verosimilmente una sessantina d'anni. Pertanto anche *Cn. Sentius Saturninus*, i cui spiriti libertari sono ben noti dai fatti del 41, quando dopo l'uccisione di Caligola proclamò la parola d'ordine della *libertas* senatoria (Ios. *Ant. Ind.* 19.166- 184), cadde vittima nel 66, come *Thrasea* e *Soranus*, delle epurazioni di Nerone e, accusato da *delatores*, fra i quali un temibile oratore come Eprio Marcello (Tac. *Hist.* 4.7.2), fu *damnatus ex SC.* poco prima degli inizi di ottobre 66 in un processo evidentemente di *maiestas*.

Che *Sentius Saturninus* sia stato processato e condannato per *maiestas* non molto prima degli inizi di ottobre del 66 (e quindi verosimilmente in relazione alla *coniuratio Vinicianae*) spiega anche perché Tacito non ne parli negli *Annales*, dato che questa morte 'eccellente' deve essere stata narrata nella parte perduta dell'opera, che s'interrompe, come è noto, con il resoconto dei processi di *Soranus* e di *Thrasea*, riportati con grande partecipazione dallo storico; e precisamente con il suicidio di *Thrasea* termina la parte conservata degli *Annales*. Questi fatti si possono datare verso maggio-giugno 66, cadendo entrambi al tempo del fastoso arrivo a Roma di Tiridate re d'Armenia, arrivo da porre verso la prima metà di maggio. Infatti a *Thrasea*, come segno della caduta in disgrazia, si vieta di partecipare al corteo in onore di Tiridate (Tac. *Ann.* 16.24.1); poco tempo dopo seguirono la condanna a morte da parte del Senato di entrambi gli oppositori stoici di Nerone (Tac. *Ann.* 16.33.2) e il loro suicidio. Posteriore a questi processi deve essere stato quindi quello di *Sentius Saturninus*, che di conseguenza va ormai certamente fissato fra la fine di maggio e i primissimi giorni di ottobre del 66; a questo

punto è a mio avviso assai probabile, in base alla ricostruzione della cronologia degli avvenimenti del 66, che la condanna di *Cn. Sentius Saturninus* sia da collegare con la cd. *coniuratio Viniciana*, su cui purtroppo siamo poco informati, essendo nota dal solo Suet. Nero 36.2: *duabus coniurationibus divulgatis, quarum prior maiorque Pisoniana Romae, posterior Viniciana Beneventi*.

Per questo motivo è necessario tentare di precisare la datazione della scoperta di questa congiura. A tal fine mi sembra fondamentale il passo degli *Acta Fratrum Arvalium* del 66, in cui si ricordano i *vota* straordinari, presi [*ob detecta nefariorum con*]silia, generalmente riferiti alla scoperta della *coniuratio Viniciana* ma che forse meglio possono riferirsi alla conclusione dell'inchiesta. Questi *vota* vanno datati fra il 1 e il 25 settembre del 66, perché presi prima dei *vota* del 25 settembre per la partenza di Nerone per la Grecia, ma dopo il 1 settembre, perché la notizia è riportata sotto la coppia di consoli suffetti *M. Arruntius Aquila*, *M. Vettius Bolanus*, cioè gli stessi consoli della tavoletta cerata in esame, i quali nella ricostruzione della struttura dell'anno consolare 66, che già prima abbiamo precisato, entrarono in carica con certezza alle *kalendae* di quel mese di settembre. La *coniuratio Viniciana* prese il nome dal giovane genero di Corbulone, *Annius Vinicianus* (PIR² A 700), il quale giunse in Italia, accompagnando Tiridate, che doveva ricevere da Nerone la corona di re d'Armenia. Tiridate, raggiunto Nerone a Napoli, fu onorato con straordinari giochi nell'anfiteatro della colonia neroniana di Puteoli prima del solenne trasferimento a Roma (Cass. Dio 63.2-4). Solo in seguito può essere avvenuta la congiura, come conferma la notizia di Svetonio, secondo cui la congiura sarebbe stata scoperta a Benevento. Ciò lascia chiaramente intendere che il tentativo di uccidere l'imperatore era previsto lungo la strada per il suo viaggio in Grecia; tanto più che gli *Acta Fratrum Arvalium* ricordano, come s'è visto, *vota* straordinari per entrambi questi avvenimenti nel mese di settembre. Da quanto detto appare molto probabile che la fallita *coniuratio Viniciana* sia stata preparata e scoperta a Benevento all'incirca fra la seconda metà di agosto e i primi giorni di settembre, dando luogo ad un'immediata repressione. Già ai primi di ottobre i *bona* confiscati a Sentius Saturninus, *damnatus ex SC.*, appartenevano ormai ad altre persone.

Infatti, come è noto, la condanna per *maiestas* comportava come pena accessoria la confisca dei beni (*publicatio bonorum*), e quindi i *damnati* per *maiestas* perdevano di regola anche

tutto il loro patrimonio e neppure il suicidio (prima della sentenza) serviva sempre ad interrompere il processo ed evitare la condanna e la confisca. Si ricordi infatti che in generale, almeno fino a Tiberio e pur con qualche eccezione, il suicidio del reo prima della sentenza di condanna per *maiestas* estingueva il reato e il procedimento penale, e quindi evitava la confisca dei beni; ma in seguito (certo già prima di Adriano) il suicidio fu considerato una confessione e non serviva dunque a sfuggire alla confisca²⁰. Del resto il suicidio non impediva neppure la ricompensa in danaro per i *delatores*: una proposta in tal senso, fatta in Senato nel 24, fu duramente respinta da Tiberio, il che mostra quanto i *praemia* fossero ritenuti funzionali al sistema (Tac. *Ann.* 4.30.2). Negli ultimi anni del regno di Nerone le condanne per *maiestas* e le conseguenti confische dei beni dei condannati anche per avidità e bisogno di danaro raggiunsero l'acme. Per questo motivo aumentò del pari la devoluzione al fisco imperiale, a scapito dell'*aerarium*, in origine unico beneficiario dei *bona damnatorum*.

Dunque *Cn. Sentius Saturninus*, ultimo esponente di una ricca famiglia senatoria, *cos. ord.* nel 41, che aveva avuto gli *ornamenta triumphalia* nel 44 per la campagna di Britannia, sarà stato uno di quei viri *triumphales*, dei cui patrimoni confiscati Nerone si servì per fare donazioni ai suoi liberti favoriti, secondo quanto ci attesta Svetonio (*Nero* 30.5) La *publicatio bonorum* di un *damnatus* riguardava, come è noto, l'intero patrimonio attivo, compresi ovviamente i suoi crediti, e pertanto anche il debito di 10.000 sesterzi, contratto dall'ercolanese *L. Cominius Primus* con *Cn. Sentius Saturninus* (tramite suoi servi o liberti procuratori) e che risultava *ex kalendario* di quest'ultimo. Il *kalendarium* era infatti il registro della contabilità, per lo più consistente in un volume papiraceo, ove venivano registrati i mutui stipulatorii ad interesse e altri movimenti di danaro, designati infatti in D. 32.34.1 *nomina ex kalendario*, con indicazione degli interessi, dell'eventuale termine fissato per la restituzione, delle garanzie prestate dal debitore; di regola i *kalendaria* dei privati erano gestiti da uno schiavo, un *servus kalendario praepositus*, come si ricorda in numerosi passi del Digesto (D. 12.1.41; 33.8.23 pr.; 40.7.40.4).

Si può dunque supporre con buona verosimiglianza che *Sentius Saturninus* avesse delle proprietà nel golfo napoletano (proprio nel territorio vesuviano) come occasione del mutuo ad interessi concesso al modesto personaggio ercolanese, probabilmente tramite un liberto o schiavo incaricato di reinvestire le rendite fondiarie. Per *Cominius* del resto conosciamo dal

²⁰ Bibl. sul punto CAMODECA, *Tabulae Herculenses*, cit. 319 nt. 45.

suo archivio altri rapporti del genere; ad es., il grosso debito di 15000 denari (cioè 60000 sesterzi) contratto nel 69 con *Ulpia M. f. Plotina*, che possedeva un fondo vesuviano confinante con quello di *Cominius Primus* e va a mio parere ritenuta senza dubbio la zia paterna del futuro imperatore Traiano e sorella dell'omonimo console del 70 d.C. Si ha qui a mio parere un chiaro esempio di rendite fondiarie senatorie reinvestite in prestiti feneratizi a minori proprietari terrieri del luogo, spesso alla ricerca di danaro.

A questo punto siamo in condizione di affrontare un ulteriore problema, la cui soluzione può nel contempo gettare una diversa, più precisa luce sull'intera vicenda. La questione riguarda l'interpretazione della singolare, misteriosa sigla *v. q.*, che costantemente si legge dopo il nome di *Ti. Claudius Pierus*, sia nella pag. 2 nella stesura del suo *chirographum* (dunque scritta di suo proprio pugno), sia nell'elenco dei *signatores* nella pag. 4: sempre *Ti. Claudius Pierus, v. q.* Ora è evidente dal gentilizio e dal *cognomen* grecanico *Pierus*, per lo più portato da schiavi e liberti, che questi era nato schiavo ed era un liberto (o liberto di liberto) imperiale di Claudio o dello stesso Nerone. A maggior ragione sorprende la sigla *v. q.*; ora se *v.* sta quasi certamente per *vir, q.* in questo contesto non mi pare possa significare altro che *quaestorius*; ma come si spiegherebbe questo titolo per un personaggio di condizione libertina? Io penso che nel contesto, che abbiamo ricostruito, una plausibile spiegazione sia quella di intendere *vir quaestorius* nel senso (che del resto in sé non fa meraviglia) di persona che ha ottenuto le insegne questorie, gli *ornamenta quaestoria*. Si sa che tali *ornamenta* o *insignia* erano concessi dall'imperatore o, per meglio dire, l'attribuzione degli *ornamenta* era sempre decisa dal Senato, ma per lo più su iniziativa e proposta (*auctore*) del *princeps*; e si sa anche che potevano essere concessi pure a personaggi di nascita non senatoria, talvolta addirittura liberti imperiali, come avvenne in particolare sotto Caligola, Claudio e Nerone. I *quaestoria insignia* ebbe, ad es., nel 48 il liberto di Claudio, il potente *Narcissus* per il suo ruolo nella scoperta del complotto e nell'eliminazione di Messalina (Tac. *Ann.* 11.38.4). Era insomma un modo per ricompensare speciali meriti e con gli *ornamenta* si concedevano a queste persone i simboli esteriori e di onore corrispondenti al grado senatorio di riferimento (*ornamenta quaestoria, praetoria* o addirittura *consularia*), ma ovviamente non la carica effettiva, né l'accesso al Senato. Difatti gli *ornamenta* non vanno confusi con l'*adlectio inter quaestorios, praetorios* ecc., che invece concedeva il rango relativo alla carica, pur se questa non era stata effettivamente ricoperta. Ora proprio

Nerone fu l'ultimo, a quanto pare, a concedere gli *ornamenta quaestoria*, un po' sviliti dopo che Claudio aveva profuso *ornamenta* superiori, pretorii e consolari; ad ogni modo non sono più attestati successivamente. Inoltre sappiamo da Tacito (*Ann.* 16.33.2) che nello stesso 66 li ebbe, oltre ad una cospicua somma di danaro (1.200.000 sesterzi), un oscuro cavaliere, *Ostorius Sabinus* (PIR² O 161), proprio come premio per la sua accusa durante il processo in Senato contro Barea Sorano (*Tac. Ann.* 16.23.1; 16.30). Il *praemium* degli *ornamenta* per un delatore in una *cognitio senatus* va confrontato con gli altri casi in cui allo stesso modo veniva ricompensato un importante servizio reso al principe. Ad ogni modo, come documenta la nostra *TH*, è certo che al liberto (imperiale) *Ti. Claudius Pierus* erano pervenuti *bona* del console *Sentius Saturninus*, *damnatus ex S. C.* per *maiestas* poco prima dell'ottobre 66; e pertanto, come si è visto, si può verosimilmente supporre che il senatore sia rimasto coinvolto nella repressione della *coniuratio Vinicianae*, databile grosso modo nella tarda estate (certo fra giugno e settembre, come detto). Inoltre, si sa che gli *ornamenta quaestoria*, come anche altri *honores*, potevano essere concessi anche per servizi resi all'imperatore nell'accusare e far condannare imputati di *maiestas* (un esempio dello stesso anno 66 per *Ostorius Sabinus*) e che peraltro i delatori erano non di rado ricompensati con una quota parte dei *bona* del condannato. Sui *praemia* in *bona* accordati ai *delatores* non si hanno purtroppo precise informazioni, e comunque solo da fonti letterarie, che si limitano a ricordarli; ad es. già nel 16, *bona [Libonis] inter accusatores dividuntur et praeturae extra ordinem datae iis qui senatorii ordinis erant*. Risulta perciò prezioso per conoscerne la natura e il fondamento giuridico quanto ricorda per un processo del 24 Tacito (*Ann.* 4.20.2): *quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis*; ciò significa difatti che nella *lex Iulia de maiestate*, verosimilmente di Augusto, era prevista la quota parte spettante agli accusatori sui beni dei condannati. Ma si tratta di un campo, quello delle ricompense per gli accusatori, in cui non si riescono a notare regole fisse; talvolta il premio in denaro era tratto non solo dal patrimonio delle vittime, ma anche dal tesoro pubblico, come esplicitamente attesta Cassio Dione (58.4.8).

Si può ormai concludere, proponendo la seguente ricostruzione della vicenda. Nella tarda estate 66 il liberto (imperiale?) *Ti. Claudius Pierus* dovette dare un non trascurabile contributo all'accusa di *maiestas* condotta in Senato contro il console *Cn. Sentius Saturninus* da *Eprius Marcellus*, come ormai sappiamo dalla sicura restituzione della *crux* di *Sentio* in Tacito,

Hist. 4.7.2; probabilmente il console era stato implicato a torto o a ragione nella repressione della *coniuratio Vinicianae*. *Pierus* potrebbe aver partecipato all'accusa ed averne avuto i relativi *praemia*, pur senza essere stato un *delator* di *Saturninus* in senso tecnico, almeno come sono definiti i *delatores* nell'accusa criminale del I secolo dell'impero (ovviamente da tenere distinti dai *delatores* fiscali). Da quanto detto, insomma, *Pierus* potrebbe essere stato anche solo un denunciatore (un *index*) del *crimen maiestatis* o un testimone nell'accusa nei confronti di *Sentius Saturninus*. Aver ottenuto alcuni beni del condannato non basta ad escluderlo; infatti Cassio Dione (57.19.2) attesta esplicitamente che anche queste persone (denunciatori, *indices* e testimoni dell'accusa) ottenevano in premio parte dei *bona* dei condannati, oltre a cariche e onori. Ne abbiamo diversi esempi di quest'epoca. E dunque *Ti. Claudius Pierus* per aver fornito questo contributo, che evidentemente, quale che sia stato, fu ritenuto essenziale per la condanna dell'anziano console *Sentius Saturninus*, venne ricompensato sia con gli *ornamenta quaestoria*, *ornamenta* che gli consentivano di attribuirsi il titolo di *vir quaestorius*, sia con una parte del patrimonio del condannato, fra cui almeno il *kalendarium* in cui era registrato il debito dell'ercolanese *L. Cominius Primus* verso *Cn. Sentius Saturninus*. In tal modo *Cominius*, che aveva un debito con *Saturninus*, diventò debitore di *Ti. Claudius Pierus* e a lui dovette versare i 10000 sesterzi tramite il suo schiavo *Festus*, inviato a Roma ad eseguire il pagamento nei primi giorni di ottobre del 66.

In conclusione una tavoletta carbonizzata di un archivio privato, recuperata negli anni Trenta in una casa di Ercolano e rimasta per tanto tempo indecifrata, ci permette in modo del tutto inatteso di conoscere dettagli su un importante processo per *maiestas* svoltosi in Senato poco prima dell'ottobre 66, che va probabilmente inquadrato nella repressione della *coniuratio Vinicianae*, su cui eravamo poco informati proprio per la mancanza della parte degli *Annales* tacitiani, in cui se ne trattava. Inoltre ci permette di sapere della triste fine di un grande personaggio come il console del 41, *Cn. Sentius Saturninus*, e finanche di risolvere definitivamente una *crux* in un passo delle *Historiae* di Tacito.

Abstract

L'a. esamina il problema della datazione, probabilmente la primavera del 62, del *SC Neronianum adversus falsarios*, che prescriveva nuovi accorgimenti per evitare la falsificazione dei documenti giuridici *inter vivos* e della sua applicazione nella prassi. Inoltre sulla base della lettura di una inedita *Tabula Herculaneensis* può ricostruire la vicenda del console Sentius Saturninus, *cos. 41*, *damnatus ex Senatus consulto* per *maiestas* nel sett. 66 durante la repressione della *coniuratio Viniciana* contro Nerone.

The author examines the problem of dating, probably the spring of 62, of *SC Neronianum adversus falsarios*, which prescribed new measures to avoid the falsification of *inter vivos* legal documents and its application in practice. Moreover, on the basis of the reading of an unpublished *Tabula Herculaneensis*, he can reconstruct the story of the consular Sentius Saturninus, *cos. 41*, *damnatus ex Senatus consulto* per *maiestas* in Sept. 66 during the repression of the *coniuratio Viniciana* against Nero.

Napoli, ottobre 2022.